

Milleproroghe
LE NOVITÀ

L'intervento. Il maxi-emendamento
rivede i tempi delle controversie

Il cambio di linea. Superate le indicazioni
delle sezioni unite della Cassazione

Arriva la scure sull'anatocismo

I risparmiatori non potranno ricorrere al giudice sugli abusi negli interessi bancari

Marco Bellinazzo
Angelo Busani

Un colpo di spugna ai crediti derivanti da clausole anatocistiche nulle? Può darsi. In ogni caso, il decreto milleproroghe potrebbe segnare un punto decisivo a sfavore dei clienti delle banche impegnati a ottenere la restituzione dei versamenti effettuati a copertura degli interessi anatocistici (derivanti, cioè, dalla capitalizzazione di altri interessi) applicati - specie negli anni Novanta - dalle banche sugli scoperti di conto corrente.

Nella versione approvata al Senato, il "milleproroghe" - atteso ora al rush finale alla Camera - sbriocchia la posizione di vantaggio che i clienti avevano maturato nei confronti delle banche per effetto della sentenza n. 24410 resa dalla Cassazione a sezioni uni-

te il 23 novembre 2010. Se la Cassazione aveva, infatti, affermato che il termine di prescrizione di 10 anni per chiedere la restituzione degli interessi pagati in più doveva ritenersi decorrente dal giorno di chiusura del conto corrente, ora invece il milleproroghe sancisce che «la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa». Traducendo quest'espressione tecnica in un linguaggio più comprensibile, si-

L'EFFETTO PRATICO

I dieci anni per chiedere la restituzione delle somme non dovute decorrono dall'addebito in conto e non dalla fine del rapporto

gnifica che il correntista non può chiedere il rimborso degli interessi versati alla banca in base a una clausola anatocistica nulla, se siano decorsi 10 anni dalla data del versamento nel conto corrente a copertura dell'addebito degli interessi anatocistici. Quindi per i versamenti effettuati negli anni Novanta, visto che siamo nel 2011, il timing sarebbe già scaduto. Tutte le cause aperte sul fronte dell'anatocismo sembrano perciò destinate a chiudersi con un nulla di fatto.

Per la Cassazione, invece, il correntista avrebbe avuto tempo, per domandare la restituzione, fino al decimo anno successivo alla chiusura stessa del conto. Di fatto, per un conto corrente chiuso all'inizio degli anni Duemila si sarebbe potuto tornare indietro ai versamenti ef-

fettuati almeno fino al 1990.

Va ricordato, che la Cassazione nel 1999 (sentenza n. 2374) ha dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche che, anteriormente al 22 aprile 2000 (data nella quale entrò in vigore la riforma con l'obbligo per le banche di prevedere parità di trattamento nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi), disponevano una capitalizzazione più frequente degli interessi passivi (normalmente, in termini trimestrali) rispetto a una capitalizzazione "più lenta" degli interessi attivi (normalmente, in termini annuali). Illegittimità poi ribadita a Sezioni unite nel 2004 aprendo la strada a un contenzioso che secondo le associazioni dei risparmiatori poteva costare alle banche diversi miliardi di euro.

Secondo quest'ultima senten-

za, i versamenti del cliente della banca, effettuati sulla base di una clausola anatocistica nulla, devono essere distinti a seconda che il cliente effettui tali versamenti: a) su un conto (presso la stessa banca) diverso da quello munito della clausola di apertura di credito; b) sul conto dotato della clausola di apertura di credito, riportando lo scoperto di conto entro i limiti del tetto accordato; c) sul conto dotato della clausola di apertura di credito, di entità maggiore rispetto all'accordato.

Nei primi due casi, secondo la Cassazione non si avrebbe ripetibilità delle somme versate, se la richiesta di rimborso sia proposta dopo dieci anni dal loro pagamento, anche se entro il decimo dalla chiusura del conto accreditato. Nel terzo caso invece il termine di prescrizione decennale

decorre dalla data di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati addebitati. Infatti, per la Corte, nel caso di apertura di credito in conto corrente, è solo alla chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti: infatti, l'apertura di credito consiste nella messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca a favore del cliente, somma che il cliente può riscuotere a più riprese e che, una volta utilizzata in tutto o in parte, può essere ripristinata mediante versamenti del correntista sul conto. Pertanto, finché dura il rapporto di apertura di credito - qualora il cliente versi somme non dovute - il diritto alla restituzione sorge solamente dal giorno di chiusura del rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VICENDA GIUDIZIARIA

L'anatocismo

Si dice anatocismo l'applicazione di un interesse agli interessi maturati in precedenza. Se un capitale produce interessi in un dato periodo, gli interessi calcolati nel periodo successivo sono anatocistici se, oltre ad essere calcolati sul capitale, sono pure calcolati sugli interessi maturati nel periodo precedente

La Cassazione

La Cassazione nel 1999 (sentenza n. 2374) ha dichiarato illegittima la prassi delle banche di capitalizzare interessi passivi con periodicità più frequente (di solito, trimestrale) rispetto alla periodicità di accredito degli interessi attivi (di solito, annuale). Illegittimità ribadita a Sezioni unite nel 2004, con una sentenza (la n. 21095) che ha esteso "retroattivamente" la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ai versamenti effettuati anteriormente alla riforma dell'anatocismo del '99 (delibera C/cr 9 febbraio 2000 e Dlgs 342/99)

L'impatto delle decisioni

Secondo le associazioni dei risparmiatori le sentenze della Cassazione avrebbero potuto aprire la strada a un contenzioso plurimiliardario. Secondo alcune di esse, si sarebbe potuto risalire, nel chiedere il rimborso degli interessi pagati in più, almeno fino agli anni '80. Secondo altre, il termine ordinario di prescrizione di 10 anni decorreva dalla sentenza del 2004 e dunque si sarebbe potuto agire fino ai versamenti del 1994. La Cassazione (sentenza n. 24410 del 2010) ha chiarito, tra l'altro, che il termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati addebitati

L'emendamento

Il milleproroghe (comma 9, articolo 2-quinquies) stabilisce invece che la prescrizione decorre non dal giorno della chiusura del conto ma dal giorno di ogni singola annotazione dei versamenti effettuati dai clienti a ripianamento degli interessi passivi addebitati nel conto

Enti locali e fisco. Posticipo con incertezze

Società pubbliche: la vendita rallenta

Spostato al 2013 il termine per la dismissione delle partecipazioni

Gianni Trovati
MILANO

Slittata a fine 2013 l'addio obbligatorio alle società da parte dei comuni fino a 50mila abitanti, nuovi parametri provano a evitare ai sindaci di dover abbandonare le partecipate «virtuose», ma rimangono senza soluzione i principali problemi applicativi che la dismissione obbligatoria ha sollevato fin dal suo apparire

dismissione delle partecipazioni non più consentite dalla legge. Per sopravvivere anche oltre quella data, le società dovranno mantenere da qui in poi i bilanci in utile, e dovranno vantare una storia senza macchie: negli «esercizi precedenti», quindi, anche in quelli che precedono il 2011, non devono aver subito perdite tali da intaccare il capitale, e non possono essere state destinarie di

Rinvio a metà

Che cosa cambia sulle dismissioni di società dei comuni e le incertezze ancora non risolte

LA REGOLA

I comuni fino a 30mila abitanti non possono costituire o detenere partecipazioni, quelli fra 30mila e 50mila ne possono costituire o

pravvivere con i conti dei prossimi tre anni.

La riscrittura delle regole sulle società si occupa solo degli obblighi di dismissione e non affronta uno dei nodi principali, perché oltre a imporre l'addio il taglia-partecipate scritto nella manovra estiva impedisce anche la costituzione di nuove realtà o l'acquisto di quote. In che ambiti? In alcuni settori la parte-

Iscrizioni a ruolo Più chance per chi è in difficoltà con le rate

Il fronte politico. Da martedì prova di forza in aula

Maggioranza debole Niente voto in commissione

Marco Mobili
ROMA

Il primo tempo sul milleproroghe finisce in pareggio. Il secondo, maggioranza e opposizioni, lo giocheranno la prossima settimana in aula nella convinzione, almeno del governo di Pdl e Lega, che i numeri in assemblea possano garan-

Senato con il voto di fiducia sul maxi-emendamento del governo. A riferire all'assemblea saranno i presidenti delle due Commissioni, Donato Bruno e Giancarlo Giorgetti, in luogo dei relatori.

Le opposizioni, però, non ci stanno e hanno già annunciato battaglia in aula scrivendo tut-

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

4. All'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti".

5. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel medesimo comma sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

7. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

8. L'Agenzia per le erogazioni agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità. All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

9. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono inserite le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1".

10. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011."».

Art. 2-quinquies

(Disposizioni concernenti il sistema bancario)

1. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d'esercizio, e

b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca

d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

6. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: "non superiore ad un nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un decimo".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta.

8. All'onere derivante dai commi da 1 a 4, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

Art. 2-sexies

(Modifica del regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento)

1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"5-*quinquies*. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-*bis* e 5 e 26-*quinquies* del predetto decreto e dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77".

2. Dopo l'articolo 26-*quater* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 26-*quinquies*

(Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici)

1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.